

gericht constatirt, ohne rechtmäßigen Grund und war für den Kläger um so kränkender, als derselbe, wie Beklagte wußte, den Argwohn hegte, daß letztere mit einem der früheren Dienstherrn in einem unerlaubten Verhältnisse stehe und ihre Schwangerschaft, welche nach der 35. Woche nach Eingehung der Ehe durch die Geburt eines Kindes ihr Ende erreichte, nicht von ihm, sondern aus jenem Verhältnisse herrühre. Unter solchen Umständen ist es begreiflich, daß auch bei dem Kläger jede eheliche Gesinnung erloschen ist und das eheliche Zusammenleben für die Litiganten ein unerträgliches Uebel wäre, und muß daher diese innerlich offenbar zerstörte Ehe gemäß der citirten bundesgesetzlichen Bestimmung gerichtlich getrennt werden.

3. Was die Folgen der Scheidung in Betreff der Erziehung des aus der Ehe vorhandenen Kindes u. s. w. betrifft, so ist einfach das erstinstanzliche Urtheil zu bestätigen; jedoch mit der Abweichung, daß Kläger der Beklagten an den Unterhalt des Kindes einen angemessenen Beitrag zu bezahlen hat. Denn wenn auch Beklagte der schuldige Theil ist, so rechtfertigt dieser Umstand doch nicht, die dem Vater gegenüber dem Kinde obliegenden Pflichten der Mutter zu überbinden, und zwar um so weniger, als aus den Akten durchaus nicht hervorgeht, daß letztere im Stande sei, allein für die gehörige Erziehung und den Unterhalt des Kindes zu sorgen, während bei solchen Fragen offenbar das Interesse des Kindes entscheiden muß.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. Die Ehe der Litiganten ist gestützt auf Art. 45 des Bundesgesetzes über Civilstand und Ehe definitiv aufgelöst.

2. Das aus der Ehe vorhandene Kind wird der Mutter zur Erziehung und Pflege überlassen; der Vater ist jedoch schuldig, bis zum zurückgelegten siebenten Altersjahre des Kindes der Mutter an den Unterhalt desselben einen Beitrag von achtzig Franken in vierteljährlichen Raten zu bezahlen; nach Ablauf dieser Zeit hat der zuständige Richter das weiter Angemessene zu verfügen.

27. *Sentenza 22 marzo 1879 nella causa per divorzio
Cereghetti-Bulla.*

A) Con decreto 20 aprile 1864 il Tribunale distrettuale di Mendrisio omologava una convenzione in data del 10 stesso aprile statagli presentata da amendue i conjugi Cereghetti è così concepita:

I. « Durante tutto il periodo della separazione personale, »
 » ciascun conjuge ha la libera amministrazione e l'integrale »
 » usufrutto dei propri beni, indipendentemente dall'altro »
 » conjuge, salva l'eccezione di cui all'art. secondo, ritenen- »
 » dosi sempre durante la personale separazione la legale »
 » autorizzazione nella moglie, sig^a Maria Cereghetti-Bulla, »
 » di poter agire da sola, senza bisogno dell'assenso del ma- »
 » rito, in tutti gli atti e contratti, di cui all'art. 65 del Codice »
 » Civile.

II. « La sig^a Maria Cereghetti si obbliga di corrispondere »
 » al marito sig. Giuseppe Cereghetti, dal giorno del decesso »
 » del di lei padre sig. Antonio Bulla, e fino alla morte del »
 » marito stesso la somma di fr. 400 all'anno, pagabile per »
 » semestre anticipatamente, e ciò a titolo di usufrutto spet- »
 » tante al marito sopra i beni della moglie.

III. « La moglie si obbliga, d'oggi innanzi, al ricovero, »
 » mantenimento, ed alla completa educazione dei due figli »
 » maschi Cesare ed Antonio, nonchè al ricovero e manteni- »
 » mento del maggiore dei maschi, il Michele. Al ricovero e »
 » mantenimento della figlia Maria si obbliga il marito. »

B) Quattordici anni dopo, la moglie Maria Cereghetti-Bulla domanda al medesimo Tribunale di Mendrisio che venga pronunciato il divorzio e conseguentemente annullata la ridetta convenzione del 10 aprile 1864. Sentita l'opposizione del marito, il tribunale di Mendrisio e la Camera Civile del Tribunale Supremo del Cantone Ticino respingono la fatta istanza, e dichiarano mantenuto il succitato decreto del 20 aprile 1864.

C) Maria Cereghetti-Bulla ricorre allora al Tribunale fede-

rale, e qui — « facendò capo, per il divorzio, ai combinati » articoli 63, 45, e 47 della Legge federale sugli atti di stato » civile e sul matrimonio, ed agli articoli 674 e 675 del Codice » Civile ticinese, in quanto riguarda la convenzione del » 10 aprile 1864, la quale non poteva avere altrimenti valore » legale se non per il fatto della separazione di letto e di mensa » ecc. — essa domanda che piaccia a questa Corte di giudicare e dichiarare :

1° « È fondato il ricorso, e i vincoli del matrimonio che » uniscono Maria con Giuseppe Cereghetti sono sciolti per » il divorzio ;

2° « Di conseguenza sono annullati : la sentenza 11 mag- » gio 1878 del Tribunale Civile distrettuale di Mendrisio, » nonchè la sentenza della Camera civile del Tribunale Su- » premo del Cantone Ticino in data 23 gennajo 1879, e il » decreto di separazione personale 20 aprile 1864 dello » stesso Tribunale di Mendrisio in un con la relativa Con- » venzione 10 aprile detto anno. »

D) Il convenuto signor Giuseppe Cereghetti contesta per contro l'applicabilità degli articoli qui sopra invocati e propone : *in prima linea* la conferma pura e semplice dei giudizi cantonali di prima e seconda istanza ; *subordinatamente*, che sia mantenuto in ogni caso nella di lui moglie l'obbligo scatenante dall'art. 2 della querelata Convenzione 10 aprile 1864.

Premessi in linea di diritto i seguenti Ragionamenti.

1. L'articolo 63 della Legge federale 24 dicembre 1874 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio dispone : « Le » separazioni di corpo o definitive o temporanee statuite » prima dell'attivazione di questa Legge forniranno titolo » per un'azione di divorzio, se dipendono da un motivo » contemplato da questa Legge per un motivo di divorzio. »

2. Nel caso concreto la questione che deve risolvere il Tribunale federale consiste a vedere se, applicando le disposizioni della Legge federale al fattispecie della sentenza che pronunciò la separazione di letto e di mensa, il Giudicante

avrebbe dovuto, o meno, ammettere il divorzio. A quest'uopo l'istante, signora Maria Cereghetti-Bulla, invoca gli art. 45 e 47 della surriferita Legge.

3° Ora, dal contesto della Convenzione 10 aprile 1864, così come dai motivati del decreto 20 stesso aprile del Tribunale civile distrettuale di Mendrisio, dai dibattimenti e dagli allegati di causa, risulta in modo chiaro e certo che la separazione di corpo fu domandata da *ambidue i conjughi*, Maria e Giuseppe Cereghetti; d'altra parte poi, la constatata inutilità dei tentativi del Tribunale di prima istanza per ottenere fra' detti conjughi una conciliazione, accoppiata alla circostanza di una separazione di fatto che durava già senza interruzione veruna da *parecchi anni*, addimostra che fin dal 1864 *una ulteriore convivenza dei conjughi stessi sarebbe stata incompatibile con l'essenza del matrimonio*.

4° Qualora, d'altronde, si avessero dei dubbi intorno all'applicabilità dei combinati articoli 45 e 63, le cause di cui sopra dimostrerebbero in ogni caso che *i legami matrimoniali* fra l'attrice e il convenuto *si appalesano*, anche sotto l'impero della nuova Legge (art. 47), *abbastanza profondamente scossi* da permettere a questa Corte di pronunciare o l'assoluto divorzio o la separazione di mensa e di letto; massime se si consideri che alle cause stesse sono venute aggiungendosi dappoi la circostanza di una continua separazione di fatto della durata di quindici anni, e quello di una frustranea ripetizione dei tentativi di conciliazione.

5° Di fronte all'alternativa che gli lascia l'art. 47 della ridetta Legge, e la separazione di corpo non potendo essere pronunciata che per una durata di due anni e a semplice titolo di avviamento ad una riconciliazione, il Tribunale federale non può logicamente decidersi in altro senso che in quello dell'assoluto divorzio, avvegnachè non sembri guari probabile che una ulteriore separazione di due anni possa dare migliori frutti di quella che durò già venti altri ed ebbe luogo ad epoca in cui i figli, versando tuttora in giovine età, avrebbero ben più facilmente dovuto poter indurre i genitori ad una sincera e durevole armonia.

6° Relativamente alle conseguenze economiche del divorzio, l'art. 49 della medesima Legge federale prescrive che il Tribunale pronuncia sulle questioni che le riflettono, o d'ufficio o sull'istanza delle parti *nell'atto stesso che decide sulla domanda di divorzio o di separazione.*

Siccome poi tali questioni, in quanto importa ai diritti personali dei conjugi Cereghetti, ai loro beni, alla educazione dei figli, ecc., ecc., furono già contrattualmente definite nell'Atto 10 aprile 1864, e siccome d'altra parte tutti e quattro i figli sono oramai maggiorenni e tengono separata economia, così nulla si oppone a che il Tribunale federale pronunci di moto proprio, senza rimandare le Parti davanti al Giudice cantonale. Venendo quindi a trattare dell'obbligo assunto dall'attrice signora Bulla, nella più volte ripetuta Convenzione del 10 aprile 1864, *di corrispondere, cioè, al marito signor Giuseppe Cereghetti la somma di fr. 400 all'anno,* sta bene che si leggano in capo al relativo disposto (art. II) le parole: *durante tutto il periodo della separazione personale,* ma bisogna eziandio pör mente alla circostanza che detta separazione personale era stata chiesta ed ottenuta *a tempo indefinito,* e che, nella intenzione manifesta delle parti contraenti, essa doveva spiegare i suoi effetti economici come se fosse stata pronunciata per tutta la vita, essendosi detto infatti nel corpo di quel medesimo articolo II della Convenzione, che la somma in querela (dei 400 franchi) doveva essere pagata « dal giorno del decesso del sig. Antonio Bulla » *fino alla morte del marito stesso.* »

7° L'aver così ciascuna delle Parti ottenuto causa vinta per una porzione ragguardevole delle proprie conclusioni, è circostanza che mette il Giusdicente nell'obbligo di ripartire sulle medesime in egual misura tanto le spese giudiziarie quanto le ripetibili.

Il Tribunale federale
pronuncia :

1° Sono sciolti per divorzio i vincoli del matrimonio che uniscono Maria Cereghetti fu Antonio Bulla, di Cabbio, domi-

ciliata a Morbio Inferiore, con Giuseppe Cereghetti fu Bernardo, di Muggio, suo domicilio.

2° Resta confermato invece l'art. II della Convenzione 10 aprile 1864 e tenuta quindi la signora Maria Cereghetti-Bulla a corrispondere al signor Giuseppe fu Bernardo Cereghetti, dal giorno del decesso del di lei padre, sig. Antonio Bulla, fino alla morte del ridetto sig. Cereghetti la somma di franchi quattrocento (fr. 400) all'anno, pagabile per semestre, anticipatamente.

**V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.**

**Responsabilité
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accidents entraînant mort d'homme
ou lésions corporelles.**

28. *Arrêt du 1^{er} Février 1879 dans la cause Pache
et consorts contre la Compagnie du chemin de fer
Lausanne-Echallens.*

Le dimanche 20 Janvier 1878, entre 6 ¹/₄ heures et 6 ¹/₂ heures du soir, Jean-François-Rodolphe Pache et Daniel Pache, se trouvant sur la route partiellement occupée par la voie du chemin de fer de Lausanne à Echallens, ont été atteints par le train qui venait de Romanel, au-dessous de la station du Chasseur, entre 9 et 15 mètres en amont du poteau télégraphique portant le numéro 50/77.

Par suite de cette rencontre, Jean-François-Rodolphe Pache a été tué sur le coup et Daniel Pache blessé de façon à rendre nécessaire une amputation qui a amené la mort.

A l'approche du train, les Pache s'étaient garés, en s'appliquant contre le mur du trottoir, mais cette précaution leur fut inutile, l'espace libre entre le dit mur et le fourgon du